



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
tel. 040 6751
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA CITTA', TERRITORIO ED AMBIENTE
SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA
P.O. SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Direttore del Servizio: dott. ing. G. Caputi
Responsabile del Procedimento e dell'Istruttoria: P.O. dott. ing. G. P. Saccucci Di Napoli
e-mail: gian.piero.saccucci.di.napoli@comune.trieste.it
Passo Costanzi n. 2 (5° Piano - st. 516) tel. 040 6754372

Trieste, **27 SET, 2018**

TRASMESSA VIA PEC

Prot. corr. 18- 168/08/4
Prot. gen.

OGGETTO: [ID_VIP: 3862] Trasmissione deliberazione consiliare n. 46 del 27.9.2018 avente ad oggetto: "Artt. 23-25 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Parere del Comune di Trieste sulla Valutazione di Impatto Ambientale statale relativa al progetto "Rifacimento Metanodotto Mestre-Trieste, tratto Casale sul Sile-Gonars DN400 e opere connesse" e "Metanodotto Mestre-Trieste interventi per il declassamento a 24 bar e opere connesse". Proponente Società Snam Rete Gas S.p.A."

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le
Autorizzazioni Ambientali
via Cristoforo Colombo, 44
00147 - ROMA
PEC: DGSalvanguardia.Ambientale@PECminambiente.it

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione Centrale Ambiente ed Energia
Servizio Valutazioni Ambientali
via Carducci, 6
34133 - TRIESTE
PEC: ambiente@certregione.fvg.it

Si fa riferimento alla nota PEC prot. U.0017015 del 23.7.2018 di codesto Ministero, acquisita in pari data (prot. gen 141442) con la quale viene richiesta, entro 30 giorni, la "presentazione delle osservazioni e trasmissione dei pareri", relativi alla procedura di VIA di cui all'oggetto, alla successiva richiesta del Comune di Trieste prot. corr-18-22348/68/08/4 (84) del 26.7.2018 di proroga dei termini al 30.9.2018 per la trasmissione del parere ed infine al riscontro fornito da codesto Ministero con nota PEC prot. U.0018509 del 8.8.2018, ove si evidenzia che "... il termine di 30 giorni (...) è stabilito per legge (...) cionondimeno, non essendo tale termine perentorio, la scrivente acquisirà, e provvederà a trasmettere alla Commissione tecnica (...) VIA e VAS, anche le osservazioni/pareri pervenuti oltre il detto termine di 30 giorni ...", per evidenziare quanto segue.

Il Comune di Trieste con deliberazione consiliare n. 46 del 27.9.2018, allegata alla presente, ha espresso parere contrario di compatibilità ambientale sul progetto in argomento, per le motivazioni



riportate nel testo deliberativo, ove sono altresì riportate le indicazioni per la riconsiderazione di tale parere contrario.

La presente viene altresì trasmessa alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Ambiente ed Energia - Servizio Valutazioni Ambientali, a seguito della relativa richiesta formulata con nota prot. SVA-VIA/542 [ID_VIP:3862] - amb/2018/0036837 del 16.7.2018, con la quale ai Comuni coinvolti nel procedimento da parte del Ministero dell'Ambiente "... si chiede di inoltrare anche allo scrivente Servizio le osservazioni che vorranno produrre nel proprio parere ..." .

Distinti saluti



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(dott. ing. Gianfranco Caputi)

Allegato:
Deliberazione consiliare citata



IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE

AREA CITTA' TERRITORIO E AMBIENTE
Servizio Ambiente ed Energia

Prot. corr. 18 - 26370/68/08/4 (93)

OGGETTO: Artt. 23-25 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. -
Parere del Comune di Trieste sulla Valutazione di Impatto
Ambientale statale relativa al progetto "Rifacimento
Metanodotto Mestre-Trieste, tratto Casale sul Sile-Gonars DN
400 e opere connesse" e "Metanodotto Mestre-Trieste
interventi per il declassamento a 24 bar e opere connesse".
Proponente Società Snam Rete Gas S.p.A.

Compongono il Consiglio Comunale i signori:

PRES.		PRES.	
APOLLONIO Guido	si	GIACOMELLI Claudio	-
BABUDER Michele	si	GIANNINI Gianrossano	si
BARBO Giovanni	si	GRIM Antonella	si
BASSA POROPAT M. Teresa	-	IMBRIANI Alessandro	si
BASSO Domenico	si	LIPPOLIS Antonio	si
BERTOLI Everest	si	MARINI Bruno	si
BERTONI Cristina	si	MARTINI Fabiana	si
BETTIO Francesco	si	MENIS Paolo	si
CAMBER Piero	-	MORENA Sabrina	si
CANCIANI Monica	si	PANTECA Francesco di Paola	si
CASON Roberto	si	POLACCO Alberto	-
CAVAZZINI Andrea	-	PORRO Salvatore	si
CLAUDIO Michele	si	RAZZA Radames	si
CODARIN Massimo	si	REPINI Valentina	si
DAL TOÈ Barbara	-	RESCIGNO Vincenzo	si
DANIELIS Elena	si	RUSSO Giovanni	si
de GIOIA Roberto	-	SAIN Roberto	si
DECLICH Manuela	si	SVAB Igor	si
DIPIAZZA Roberto	-	TONCELLI Marco	si
FAMULARI Laura	si	TUIACH Fabio	si
GABRIELLI Marco	si		

E' assente il Sindaco Roberto DIPIAZZA

Sono presenti **33** consiglieri / sono assenti **7** consiglieri

Assessori

BRANDI Angela	si	LODI Elisa	-
BUCCI Maurizio	-	POLIDORI Paolo	si
GIORGI Lorenzo	-	POLLI Luisa	si
GRILLI Carlo	-	ROSSI Giorgio	si
LOBIANCO Michele	-	TONEL Serena	si

referito al n. ord.: 91/2018

Presiede il Presidente dott. Marco **GABRIELLI**

Partecipa il Segretario Generale dott. Santi **TERRANOVA**

ATTESTAZIONI ai fini dell'art. 1 della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni e integrazioni
l'atto viene pubblicato all'Albo Pretorio dal 2.10.2018 al 17.10.2018

Su proposta dell'Assessore alla Città, Territorio e Urbanistica Luisa Polli:

premesso che la Società SNAM RETE GAS S.p.A. ha presentato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 15.12.2017 apposita istanza di avvio di procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto denominato "Rifacimento Metanodotto Mestre-Trieste, tratto Casale sul Sile-Gonars DN 400 e opere connesse" e "Metanodotto Mestre-Trieste interventi per il declassamento a 24 bar e opere connesse", ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., come risulta dall'Avviso al Pubblico relativo alla "Presentazione dell'istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale" pubblicato in data 21.12.2017 sul Portale delle Valutazioni Ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente;

dal medesimo Avviso al Pubblico si evidenzia che tale progetto è compreso tra quelli elencati nell'Allegato II-bis alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., al punto I lettera b) - denominato "installazioni di oleodotti e gasdotti e condutture per il trasporto di flussi di CO₂ ai fini dello stoccaggio geologico superiori a 20 km", di nuova realizzazione e ricadente parzialmente in aree naturali protette comunitarie (siti della Rete Natura 2000);

atteso che, come risulta dalla corrispondenza intercorsa tra Ministero dell'Ambiente e società Snam Rete Gas S.p.A., il Ministero medesimo con lettera prot. U.0006692 del 20.3.2018 ha chiesto chiarimenti ed approfondimenti sulla documentazione inviata dalla Snam Rete Gas S.p.A. e detta società ha trasmesso con nota prot. INGCOS/NOR/MAR/552552 del 4.7.2018, le integrazioni progettuali ed i chiarimenti richiesti;

che pertanto il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali - con nota PEC prot. n. U.0017015 del 23.7.2018 acquisita in pari data (prot. gen. 141442), ha richiesto ai vari soggetti competenti, tra cui il Comune di Trieste, la "...presentazione delle osservazioni e trasmissione dei pareri", ai sensi dell'art. 24, comma 5 del D.Lgs. 152/2006, relativi alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto in argomento;

considerato che, con nota prot. gen. 144912 del 26.7.2018, è stato chiesto al citato Ministero la concessione di una proroga a tutto il 30 settembre 2018 per l'espressione del parere da parte del Comune di Trieste, in quanto il procedimento prevede che il Comune si esprima mediante deliberazione consiliare, con una procedura complessa e tenendo conto delle tempistiche e delle pause estive del Consiglio comunale previste e già programmate;

atteso inoltre che, con nota PEC prot. n. U.0018509 del 8.8.2018 acquisita in pari data (prot. gen. n. 152498), il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali ha riscontrato indicando che "il termine di 30 giorni di cui all'art. 24, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per la presentazione di osservazioni/pareri, è stabilito per legge e pertanto non è facoltà della scrivente fissare un termine differente.

Cionondimeno, non essendo tale termine perentorio, la scrivente acquisirà, e provvederà a trasmettere alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, anche le osservazioni/pareri pervenuti oltre il detto termine di 30 giorni stabilito per legge, compatibilmente con la durata dell'istruttoria tecnica";

atteso altresì che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Ambiente ed Energia - Servizio Valutazioni Ambientali con nota prot. SVA-VIA/542 [ID_VIP:3862] - amb/2018/0036837 del 16.7.2018 acquisita in pari data (prot. gen. 137964) ha chiesto "... agli Enti/Uffici un parere sulla documentazione disponibile, fissando il termine per la ricezione degli stessi al giorno 27 luglio 2018.

Ai Comuni, coinvolti direttamente nel procedimento da parte del (n.d.r.: Ministero) dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, si chiede di inoltrare anche allo scrivente Servizio le osservazioni che vorranno produrre nel proprio parere ...";

considerato che tale documentazione integrativa alla V.I.A., è disponibile sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare all'indirizzo: <http://www.va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/1772/3046> ed è costituita da n. 809 elaborati e tale molteplicità di documenti è dovuta al fatto che sono presenti gli elaborati relativi a tutti gli interventi previsti nell'intera tratta del metanodotto Mestre - Trieste;

rilevato che, come si evince dal succitato Avviso Pubblico, il progetto denominato "Rifacimento Metanodotto Mestre-Trieste, tratto Casale sul Sile-Gonars DN 400 e opere connesse" e "Metanodotto Mestre-Trieste interventi per il declassamento a 24 bar e opere connesse" è localizzato nel territorio della Regione Veneto ed in quello della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e prevede:

- la realizzazione di circa 81,620 km di linea principale "Met. Mestre-Trieste tratto Silea-Gonars DN 400 (16"), DP 75 bar" e la realizzazione dell'opera "Met. Mestre-Trieste tratto Gonars-Trieste DN 300/250 (12"/10"), DP 64 bar interventi per declassamento a 24 bar";

- la posa della condotta principale del metanodotto con diametro DN 400 (16") e di alcune linee secondarie (o derivate), funzionalmente connesse alla realizzazione della nuova struttura di trasporto, che assicureranno il collegamento tra la condotta principale e le diverse utenze esistenti lungo il tracciato delle stesse; oltre al metanodotto sopra citato, si prevede anche la realizzazione di circa 35,846 km di linee secondarie, interessanti vari comuni, tra i quali non risulta il Comune di Trieste;

- il rifacimento/ricollegamento in particolare nella tratta Mestre -Trieste degli allacciamenti collegati, con la messa fuori esercizio della condotta e degli impianti esistenti; il rifacimento non interessa tratti ricompresi nel Comune di Trieste, mentre il declassamento, interessante un tratto di circa 63 km interamente nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e, in particolare, nelle "Province di Udine, Gorizia e Trieste", prevede degli interventi puntuali per un totale di circa 2,5 km, con tubazioni di diametro 300 mm e 250 mm (12"/10");

che specificatamente il progetto relativo al declassamento in 2^a specie (MOP 24 bar) nella tratta Gonars-Trieste si sviluppa nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia "interessando le province di Udine, Gorizia e Trieste" e coinvolge i seguenti 20 Comuni:

- Gonars
- Cervignano del Friuli
- Aiello del Friuli
- Campolongo Tapogliano
- Villesse
- Fogliano Redipuglia
- Ronchi dei Legionari
- Doberdò del Lago

- Duino Aurisina
- Trieste
- Romans d'Isonzo
- Pozzuolo del Friuli
- Farra d'Isonzo
- Udine
- Pradamano
- Pavia di Udine
- Remanzacco
- Premariacco
- Reana del Rojale
- Buttrio
- Campoformido

(pag. 3 di 100 – Relazione tecnica di progetto - elaborato SPC. 00-RT-E-5114);

considerato che gli interventi, con l'indicazione numerica progettuale, previsti sul metanodotto interrato esistente nel territorio comunale di Trieste sono i seguenti: (pag. 43 di 344 – Studio di Impatto Ambientale – elaborato SPC. 00-RT-E-5115);

– Intervento n. 13 in località Villa Opicina limitrofa alla stazione ferroviaria, prevede la sostituzione dell'impianto esistente con l'inserimento di un Punto di Intercettazione di Linea PIL TC da DN 250 sul metanodotto esistente;

– Intervento n.14 in località Villa Opicina limitrofa la stazione ferroviaria prevede la dismissione dell'impianto di regolazione n. 898/A di Villa Opicina e l'inserimento del telecomando nella valvola esistente 45870/34;

– Intervento n.15 in località limitrofa a San Giuseppe della Chiusa, prevede il rifacimento dell'allacciamento al Comune di Trieste DN 200 (70 bar), con stacco dal metanodotto Flaibano – Trieste DN 500 (MOP 75 bar); sarà inoltre realizzato un collegamento d'emergenza tra il Metanodotto Mestre -Trieste ed il rifacimento dell'allacciamento mediante l'inserimento di una valvola di rating 45870;

considerato che i vari uffici comunali, a seguito di specifica richiesta del 26.7.2018, in merito alla documentazione integrativa di V.I.A. presentata, si sono così espressi con le note a lato indicate, conservate in atti:

- Area Città Territorio e Ambiente - P.O. Pianificazione Territoriale e Porto Vecchio con nota prot. corr. SU-2018 10/4-25/2 del 8.8.2018:

“ ... secondo il vigente Piano Regolatore Generale Comunale, approvato con D.C. n°48 del 21/12/2015, integrata con D.C. n°5 dd.09/02/2016, di cui è stata confermata l'esecutività con Decreto del Presidente della Regione F.V.G. 26/04/2016, n° 085/Pres., le aree riguardanti l'intervento n.13 ricadono parzialmente nella zona F2 - di tutela ambientale di ambiti boschivi e parzialmente nella zona F3 - di tutela ambientale di interesse silvo – zootecnico.

Nella zona F2 si applicano le prescrizioni di cui al Titolo III Capo I, dell'art. 53 del Capo IV e degli articoli di carattere generale contenuti nel Titolo I, VI, VIII, IX e X delle Norme Tecniche di Attuazione (elaborato POI).

Nella zona F3 si applicano le prescrizioni di cui al Titolo III Capo I, dell'art. 54 del Capo IV e degli articoli di carattere generale contenuti nel Titolo I, VI, VIII, IX e X delle Norme Tecniche di Attuazione (elaborato POI).

Le aree riguardanti gli interventi n.14 e n.15 ricadono nella zona S6 – servizi tecnologici.

Nella zona S6 si applicano le prescrizioni di cui al Titolo V Capo I, dell'art.91 del Capo II e degli articoli di carattere generale contenuti nel Titolo I, VI, VIII, IX e X delle Norme Tecniche di Attuazione (elaborato POI).

Secondo la variante n.3 al PRGC vigente di assestamento di livello comunale anno 2018, adottata con Del.Cons. n. 26 dd.30/05/2018, le aree riguardanti l'intervento n.13 ricadono parzialmente nella zona F2 - di tutela ambientale di ambiti boschivi e parzialmente nella zona F3 - di tutela ambientale di interesse silvo – zootecnico.

Nella zona F2 si applicano le prescrizioni di cui al Titolo III Capo I, dell'art. 53 del Capo IV e degli articoli di carattere generale contenuti nel Titolo I, VI, VIII, IX e X delle Norme Tecniche di Attuazione (elaborato POI).

Nella zona F3 si applicano le prescrizioni di cui al Titolo III Capo I, dell'art. 54 del Capo IV e degli articoli di carattere generale contenuti nel Titolo I, VI, VIII, IX e X delle Norme Tecniche di Attuazione (elaborato POI).

Le aree riguardanti gli interventi n.14 e n.15 ricadono nella zona S6 – servizi tecnologici.

Nella zona S6 si applicano le prescrizioni di cui al Titolo V Capo I, dell'art.91 del Capo II e degli articoli di carattere generale contenuti nel Titolo I, VI, VIII, IX e X delle Norme Tecniche di Attuazione (elaborato POI).

Si precisa altresì che fino all'entrata in vigore della variante al Nuovo Piano Regolatore Generale Comunale vige la salvaguardia così come prevista dall'art. 20 della Legge Regionale n. 5 dd.23/02/2007 e trovano applicazione le norme più restrittive tra i succitati strumenti urbanistici.

Con riferimento agli strumenti urbanistici comunali vigenti ed adottati, ed in particolare visto l'articolo 122 - Infrastrutture a rete delle norme tecniche di attuazione, l'intervento risulta compatibile.”;

- Area Città Territorio e Ambiente - Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Paesaggio, con nota prot. corr. 31/213-2/2018 del 28.8.2018:

“... Intervento n. 15 in prossimità dell'abitato di San Giuseppe della Chiusa, consistente nel rifacimento di un allacciamento e posa di una valvola per un collegamento di emergenza.

Si esprime al riguardo parere favorevole in quanto le opere non costituiscono intervento edilizio non comportando neppure l'esecuzione di opere provvisorie quali strade di accesso o aree di cantiere; il tutto ricadente in zona S6 – Servizi tecnologici del vigente P.R.G.C..

- Intervento n. 14 in località Villa Opicina, consistente nell'inserimento telecomandato nella valvola esistente con dismissione dell'impianto di regolazione preesistente.

Si esprime al riguardo parere favorevole in quanto le opere non costituiscono intervento edilizio ma mero intervento di manutenzione straordinaria di impianti esistenti.

- Intervento n. 13 in località Villa Opicina – Strada per Monrupino, consistente nella dismissione di un impianto esistente e la realizzazione di un nuovo impianto “PIL TC DN 250”.

Si esprime al riguardo parere contrario, in quanto l'intervento ricadendo in area SIC (Sito di Importanza Comunitaria) individuata quale – Zone di Protezione Speciale dal vigente P.R.G.C., risulta scarsamente documentato riguardo le opere costituenti impianti fissi, opere provvisorie e/o di cantiere che comunque incidono sulla morfologia dell'ambiente posto a tutela.

In particolare la relazione predisposta per la V.I.A. relativa all'intervento cita “L'incidenza della superficie occupata sarà di 70 mq e i restanti 145 mq saranno destinati a mitigazione, con essenze forestali arboree/arbustive, sia dell'impianto di progetto che di quello esistente ad esso adiacente”.

Si fa inoltre riferimento alla realizzazione del PIL e della apertura di una pista di lavoro come genericamente evidenziato a pag. 107 e 81 della Studio di Impatto Ambientale.

La documentazione prodotta appare pertanto troppo generica e non adeguata all'importanza che riveste l'ecosistema della zona in cui si vuole intervenire, caratterizzata da doline di piccolo diametro, laghetti naturali come quello subito più a nord (Laghetto di Percedol), fauna e flora autoctone ecc..

La Scrivente comunque potrà riconsiderare il parere espresso sulla base di nuovi elaborati più dettagliati nell'evidenziamento delle opere previste e della conformità delle stesse con il disposto della normativa citata e che contempli nella realizzazione dell'intervento il minor impatto possibile con l'area in argomento, anche con il riutilizzo di superfici già adibite ad opere impiantistiche ...";

- Area Città Territorio e Ambiente - P.O. Paesaggio, informatizzazione e prevenzione incendi, con nota prot. corr. 101/309-3/2018 del 29.8.2018:

"... L'intervento n. 15 in prossimità dell'abitato di San Giuseppe della Chiusa e l'intervento n. 14 in località Villa Opicina non ricadono in zona tutelata paesaggisticamente.

L'intervento n. 13 in località Villa Opicina, che "prevede la variante per sostituire l'impianto esistente con un PIL TC DN 250" è interessato dai seguenti vincoli:

Parte terza del Dlgs 42/2004 e smi:

- art. 136 comma 1 lettere a) – c) – d) (immobili ed aree di notevole interesse pubblico) Dlgs 42/2004;

- art. 142 comma 1 lettera g (territori coperti da foreste e da boschi) e lettera h (zone gravate da usi civici) Dlgs 42/2004;

Siti di Interesse Comunitario e le Zone di Protezione Speciale.

In particolare l'intervento è sottoposto alle disposizioni del Piano Paesaggistico Regionale approvato con DPreg n. 011 Pres del 24.04.2018 e precisamente:

- all'art. 28 (territori coperti da foreste e da boschi) e al 29 (usi civici) dell'allegato "B" - Norme Tecniche di Attuazione;

- all'art. 10 – paesaggio delle doline e cavità – dell'allegato "d-d", che alla Tabella C – Prescrizioni, dispone:

lettera "d) E' vietata la realizzazione di nuove infrastrutture lineari di lunga percorrenza (stradali ed energetiche), di antenne per le telecomunicazioni o telefonia mobile e dei relativi sostegni che attraversino o insistano sull'area. In caso di manutenzione, adeguamento o rifacimento delle infrastrutture lineari energetiche, è preferibile il loro interrimento. Qualora non fosse possibile, sono da preferirsi tralicci, strutture reticolari a L o a T".

lettera "h) non è ammesso effettuare modifiche che comportano alterazione alla naturale pendenza dei terreni e l'assetto idrogeologico dei suoli, se non per la messa in sicurezza dei luoghi stessi ed eccetto il recupero di uso agricolo (agro-silvo-pastorale) dei terreni incoltri o abbandonati, anche tramite la realizzazione o l'ampliamento dei terrazzamenti;

- si precisa che all'art. 3 – autorizzazione per opere pubbliche - :

"1. per le opere pubbliche o di interesse pubblico ricadenti in beni paesaggistici possono essere rilasciate autorizzazioni paesaggistiche o atti equivalenti anche in deroga alla disciplina del PPR, previo parere favorevole vincolante emesso dai competenti organi ministeriali sulla base di preventiva istruttoria dell'amministrazione competente ai sensi dell'art. 146, comma 7, del codice. L'autorizzazione deve comunque contenere le valutazioni sulla compatibilità dell'opera o dell'intervento pubblico con gli obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio individuato dal PPR per il bene paesaggistico interessato dalle trasformazioni".

Infine si annota che in merito alle opere progettate:

- il grado di definizione grafica dell'intervento non permette una valutazione puntuale delle modifiche da apportare all'area boscata interessata e delle opere di mitigazione previste, nonché dell'incidenza dell'intervento sulle doline presenti nell'area;

- la descrizione progettuale riportata a pagina 43 dello Studio di Impatto Ambientale non trova riscontro con le misure indicate alle pagine 12, 14 e 15 del suddetto Studio”.

Premesso un tanto si ritiene di non poter emettere un parere in merito se non a seguito di una più precisa definizione delle opere previste ...”;

tenuto conto che le Circoscrizioni comunali II e VII, interessate dagli interventi di cui al progetto in argomento hanno espresso i seguenti pareri, conservati in atti:

che la II Circoscrizione comunale con nota prot. corr. CR2-3/5/2/7-4/4-2018 (42175) del 18.9.2018, "esaminata la documentazione inerente al oggetto esprime parere favorevole";

che la VII Circoscrizione comunale con nota prot. corr. 4°-3/5/7/2-5/3-2018 (41413) del 13.9.2018 ha votato "PARERE FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione in oggetto";

tutto ciò premesso e considerato proponendo l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai fini della definizione del procedimento in relazione alla ristrettezza dei termini per la resa del parere in argomento, come sopra meglio dettagliato;

acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., sulla proposta di deliberazione in oggetto, come sotto riportati:

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

1) di esprimere parere contrario di compatibilità ambientale sul progetto denominato "Rifacimento Metanodotto Mestre-Trieste, tratto Casale sul Sile-Gonars DN 400 e opere connesse" e "Metanodotto Mestre-Trieste interventi per il declassamento a 24 bar e opere connesse", ai sensi degli artt. 23-25 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., proposto dalla società Snam Rete Gas S.p.A. in quanto l'intervento n. 13 in località Villa Opicina, dettagliatamente indicato in premessa, ricadendo in un Sito di Importanza Comunitaria individuato quale Zona di Protezione Speciale dal vigente Piano Regolatore Generale Comunale, risulta scarsamente documentato riguardo le opere costituenti impianti fissi, opere provvisorie e/o di cantiere che comunque incidono sulla morfologia dell'ambiente posto a tutela;

2) il parere contrario di cui al punto 1) potrà essere riconsiderato sulla base di nuovi elaborati più dettagliati che evidenzino le opere previste e la conformità delle stesse con il disposto della normativa riferita ad un Sito di Importanza Comunitaria individuato quale zona di Protezione Speciale dal vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Trieste ed inoltre contempli nella realizzazione dell'intervento il minor impatto possibile con l'area in argomento, anche con il riutilizzo di superfici già adibite ad opere impiantistiche;

3) di trasmettere, ai sensi dell'art. 24, comma 5 del D.Lgs. 152/2006, il presente provvedimento deliberativo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali - Roma, nonché alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale

Ambiente ed Energia - Servizio Valutazioni Ambientali, a seguito della relativa richiesta del 16.7.2018, in premessa citata;

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai fini della definizione del procedimento in relazione alla ristrettezza dei termini per la resa del parere in argomento;

5) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri né diretti né indotti.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267,
s.m.i.,

Favorevole

Contrario per i seguenti motivi _____

NB: Barrare quando ne ricorrano i presupposti

Il presente provvedimento è ritenuto privo di riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente e determina :

- spesa
- riduzione di entrata

Il presente provvedimento comporta riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente o sul patrimonio dell'Ente:

- vengono stimati in Euro _____
- di cui non è possibile la quantificazione.

Data 04/09/2018

Il Direttore
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott. ing. Gianfranco CAPUTI

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267,
s.m.i.,

Favorevole

Contrario per i seguenti motivi _____

Non dovuto in quanto non ha riflessi contabili presenti o futuri

Data 05/09/2018

Il Direttore


IL DIRETTORE DI AREA
dott. Vincenzo DI MAGGIO

Il Presidente Gabrielli pone in trattazione la proposta deliberativa avente ad oggetto <<Artt. 23-25 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Parere del Comune di Trieste sulla Valutazione di Impatto Ambientale statale relativa al Progetto "Rifacimento Metanodotto Mestre-Trieste, tratto Casale sul Sile-Gonars DN 400 e opere connesse" e "Metanodotto Mestre-Trieste interventi per il declassamento a 24 bar e opere connesse". Proponente Società Snam Rete Gas S.p.A. >>, licenziata dalla competente Commissione consiliare con discussione in Aula.

La presente deliberazione è parte del verbale di seduta n. 71 del 27 settembre 2018 al numero d'ordine 92
Ai sensi della Legge n. 241/1990 la registrazione degli interventi costituisce documento amministrativo ed è contenuta nel **file audio 180927.mp3** da **00.03.17** a **00.11.43**

Il Presidente, al termine dell'illustrazione, non chiedendo alcun consigliere di intervenire, pone in votazione palese mediante sistema elettronico la proposta di deliberazione in oggetto.

A votazione ultimata, accerta e proclama il seguente esito: presenti **33**, favorevoli **33** [vedasi tabulato n. 1]

Pone quindi in votazione palese, mediante sistema elettronico, la proposta di immediata eseguibilità del provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art.1, comma 19 della L.R. 21/2003 s.m.i.

A votazione ultimata, accerta e proclama il seguente esito: presenti **34**, favorevoli **34**. [vedasi tabulato n. 2]

Sulla base delle predette votazioni,
la delibera viene **APPROVATA**, dichiarata **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**
ed assume il **numero 46**.

Verbale fatto e sottoscritto.


IL PRESIDENTE
Marco Gabrielli


IL SEGRETARIO GENERALE
Santi Terranova

Consiglio comunale del 27-09-2018

Votazione n. 2.000 alle ore 09:27

Atto: D.C. n° 46/2018

Oggetto:

Votazione: PALESE

Presenti alla votazione.....33

Partecipanti alla votazione.....33

Di cui

Favorevoli.....33

Contrari..... 0

Astenuti..... 0

Non partecipanti alla votazione..... 0

ESPRESSIONI DI VOTO

FAVOREVOLI [33]

APOLLONIO , BABUDER , BARBO , BASSA POROPAT , BASSO , BERTOLI , BERTONI ,
BETTIO , CANCIANI , CASON , CLAUDIO , CODARIN , DANIELIS , DECLICH , FAMULARI ,
GABRIELLI , GIANNINI , GRIM , IMBRIANI , LIPPOLIS , MARINI , MARTINI , MENIS ,
MORENA , PANTECA , PORRO , RAZZA , REPINI , RUSSO , SAIN , SVAB , TONCELLI ,
TUIACH

CONTRARI [0]

ASTENUTI [0]

NON VOTANTI [0]

Consiglio comunale del 27-09-2018

Votazione n. 2.001 alle ore 09:28

Atto: D.C. n° 46 / 2018

Oggetto: IRR. ESEG.

Votazione: PALESE

Presenti alla votazione.....34

Partecipanti alla votazione.....34

Di cui

Favorevoli.....	33	34
Contrari.....	1	0
Astenuti.....	0	

Non partecipanti alla votazione..... 0

ESPRESSIONI DI VOTO

FAVOREVOLI [33]

APOLLONIO , BABUDER , BARBO , BASSA POROPAT , BASSO , BERTOLI , BERTONI ,
BETTIO , CANCIANI , CASON , CLAUDIO , CODARIN , DANIELIS , DECLICH , GABRIELLI ,
GIANNINI , GRIM , IMBRIANI , LIPPOLIS , MARINI , MARTINI , MENIS , MORENA ,
PANTECA , PORRO , RAZZA , REPINI , RESCIGNO , RUSSO , SAIN , SVAB , TONCELLI ,
TUIACH , FAMULARI

CONTRARI [1] 0
~~FAMULARI~~

ASTENUTI [0]

NON VOTANTI [0]

**IL SEGRETARIO GENERALE ATTESTA CHE
LA CONSIGLIERA FAMULARI HA
DICHIARATO DI NON ESSERE RIUSCITA AD
ESPRIMERE CORRETTAMENTE IL PROPRIO
VOTO CHE INTENDEVA ESSERE
FAVOREVOLE**